



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 dicembre 2023  
(OR. en)

15248/23

LIMITE

CORLX 1033  
CFSP/PESC 1520  
RELEX 1299  
COEST 610  
FIN 1153

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n.  
833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della  
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

---

# REGOLAMENTO (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive  
in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2023/..., del ..., che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina<sup>1+</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L, ..., ELI: ...

<sup>+</sup> GU: inserire il numero di riferimento e la data di adozione della decisione di cui al documento ST 15246/23, e completare la nota a piè di pagina corrispondente.

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014<sup>1</sup> concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio<sup>2</sup>.
- (3) Il ... il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> che modifica la decisione 2014/512/PESC.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 , concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

<sup>2</sup> Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

<sup>+</sup> GU: inserire la data di adozione e il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 15246/23.

- (4) La decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> aggiunge 29 nuove entità all'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Inoltre, in considerazione della funzione fondamentale di attivazione che i componenti elettronici svolgono per il complesso militare e industriale russo nel sostegno alla guerra di aggressione contro l'Ucraina, la decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> include in detto elenco anche talune altre entità di paesi terzi diversi dalla Russia che concorrono all'elusione delle restrizioni commerciali, e talune entità russe che intervengono nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di componenti elettronici per il complesso militare e industriale russo.
- (5) La decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> amplia l'elenco dei prodotti che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza aggiungendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, compresi prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio, macchine utensili e parti di macchine o di apparecchi.

---

<sup>+</sup> GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 15246/23.

- (6) La decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> introduce un elenco di paesi partner che applicano un regime di misure restrittive sulle importazioni di prodotti siderurgici e un regime di misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dal regolamento (UE) n. 833/2014. Proroga inoltre determinati periodi di liquidazione per l'importazione di prodotti siderurgici specifici.
- (7) La decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> impone ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe. Inoltre, al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, la decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> vieta il transito attraverso il territorio russo di taluni beni e tecnologie esportati dall'Unione in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe.
- (8) Inoltre, la decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> introduce ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che, generando entrate ingenti, consentono alla Russia di proseguire la guerra di aggressione contro l'Ucraina, quali gas propano liquefatto, ghise gregge e ghise speculari, fili di rame e fili, fogli e tubi di alluminio. Sono previste talune eccezioni e taluni periodi transitori.

---

<sup>+</sup> GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 15246/23.

- (9) Inoltre, la decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> consente agli Stati membri di autorizzare l'ingresso nell'Unione di effetti personali che non suscitano timori di elusione significativi, quali articoli per l'igiene personale o indumenti indossati dai viaggiatori o contenuti nei loro bagagli, e chiaramente destinati all'uso strettamente personale da parte degli stessi o dei loro familiari. Essa prevede inoltre un'esenzione per le auto che dispongano di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico che entrano nell'Unione, e, al fine di agevolare l'ingresso nell'Unione dei cittadini dell'Unione residenti in Russia, consente agli Stati membri di autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'ingresso di auto di cittadini dell'Unione o dei loro familiari più stretti che risiedono in Russia e si recano nell'Unione, a condizione che le auto non siano destinate alla vendita e siano guidate per uso strettamente personale. La situazione delle auto provenienti dalla Russia che si trovano già nel territorio dell'Unione può essere regolarizzata dagli Stati membri.
- (10) La decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> introduce una deroga che consente la concessione di prestiti o crediti a entità operanti nel settore energetico russo soggette al divieto di effettuare operazioni previsto al regolamento (UE) 833/2014, alle condizioni stabilite da quest'ultimo.
- (11) La decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> vieta l'importazione, l'acquisto o il trasferimento diretti o indiretti di diamanti dalla Russia. Tale divieto si applica ai diamanti di origine russa, ai diamanti esportati dalla Russia, ai diamanti che transitano in Russia e ai diamanti russi trasformati in un paese terzo diverso dalla Russia.

---

<sup>+</sup> GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 15246/23.

- (12) Il divieto si applica dal 1° gennaio 2024 ai diamanti non industriali naturali e sintetici, come pure alle minuterie e agli oggetti di gioielleria che li contengono, e include l'introduzione graduale, dal 1° marzo 2024 fino al 1° settembre 2024, del divieto di importazione indiretta dei diamanti russi trasformati in un paese terzo diverso dalla Russia, compresi le minuterie e gli oggetti di gioielleria che li contengono. La gradualità nell'introduzione dei divieti di importazione indiretta tiene conto della necessità di predisporre un meccanismo di tracciabilità adeguato che consenta misure di esecuzione efficaci e riduca al minimo le perturbazioni per gli operatori del mercato.
- (13) Il divieto relativo ai diamanti russi rientra nell'iniziativa del G7 volta a sviluppare un analogo divieto coordinato sul piano internazionale nell'intento di privare la Russia di una fonte di entrate così importante. Affinché il divieto riesca effettivamente a privare la Russia delle entrate derivanti dall'estrazione di diamanti, è necessario intervenire simultaneamente in altri grandi mercati diamantiferi, incluso mediante restrizioni all'importazione di diamanti russi trasformati in paesi terzi diversi dalla Russia.
- (14) La decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> proroga di un ulteriore anno le deroghe specifiche al divieto di importazione dalla Russia di petrolio greggio e prodotti petroliferi, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di alcuni Stati membri.

---

<sup>+</sup> GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 15246/23.

(15) Il meccanismo del tetto sui prezzi si basa su un processo di attestazione che consente agli operatori della catena di approvvigionamento del petrolio russo trasportato per via marittima di dimostrare che è stato acquistato a un prezzo pari o inferiore al tetto concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Al fine di sostenere ulteriormente l'attuazione e il rispetto di tale meccanismo, con contestuale innalzamento degli ostacoli alla falsificazione degli attestati, la decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> introduce l'obbligo che le informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori, quali assicurazione e nolo, siano condivise su richiesta lungo tutta la catena di approvvigionamento del commercio di petrolio russo. Conformemente al sistema a livelli istituito dalla coalizione per il tetto sui prezzi per gli attestati, che modula gli obblighi di conformità degli attori sulla base del loro accesso al prezzo di acquisto del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi, le informazioni dettagliate sui prezzi devono essere condivise dagli attori con accesso a tali informazioni, quali commercianti e noleggiatori. Gli attori a valle della catena di approvvigionamento, quali armatori e assicuratori, dovrebbero poter ricevere, nell'ambito delle loro procedure di dovuta diligenza, e condividere, le informazioni dettagliate sui costi fornite dagli attori più vicini all'origine di tali informazioni. Le autorità competenti possono chiedere tali informazioni a qualsiasi attore, indipendentemente dalla sua posizione nella catena di approvvigionamento, in qualsiasi momento, al fine di verificare il rispetto del meccanismo del tetto sui prezzi. È previsto un adeguato periodo di transizione.

---

<sup>+</sup> GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 15246/23.

- (16) La decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> prevede altresì un ulteriore supporto dell'attuazione e del rispetto del meccanismo del tetto sui prezzi mediante la condivisione di informazioni tra la Commissione, coadiuvata dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, e gli Stati membri ai fini dell'individuazione delle navi e dei soggetti che, nel trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi russi, si dedicano a una o più pratiche ingannevoli, quali il trasbordo da nave a nave per dissimulare l'origine o la destinazione del carico o la manomissione del sistema di identificazione automatica . Le informazioni condivise potrebbero sostenere gli Stati membri negli interventi volti ad assicurare il rispetto delle norme.
- (17) Al fine di introdurre trasparenza nel comparto della vendita di navi cisterna, specie di seconda mano, che sarebbero usate per eludere il divieto di importazione di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi e il tetto sui prezzi concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi , la decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> prevede un obbligo di notifica di ciascuna vendita di navi cisterna, verso qualsiasi paese terzo e una deroga dal divieto di vendita di navi cisterna a persone e entità russe o per un uso in Russia. Tale obbligo si applica al proprietario di una nave cisterna che è cittadino di uno Stato membro, a una persona fisica residente in uno Stato membro e a una persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Unione. Il proprietario, o chiunque agisca per suo conto, dovrebbe notificare alle autorità competenti tutte le vendite di tal tipo concluse dal 5 dicembre 2022 e fornire i necessari dettagli.

---

<sup>+</sup> GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 15246/23.

- (18) Il meccanismo del tetto sui prezzi prevede la possibilità di esentare dal tetto sui prezzi concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi progetti specifici che risultano essenziali per la sicurezza energetica di taluni paesi terzi. La decisione (PESC) 20023/...<sup>+</sup> proroga l'esenzione prevista per il progetto Sakhalin-2 (СаВалин-2), sito in Russia, fino al 28 giugno 2024, così da permettere al Giappone di soddisfare le proprie esigenze di sicurezza energetica.
- (19) La decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> mira inoltre a limitare l'elusione del divieto di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o a persone fisiche residenti in Russia, vietando ai cittadini russi di avere la proprietà o il controllo di persone giuridiche, entità o organismi che forniscano tali servizi ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi.
- (20) Inoltre, la decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> estende l'attuale divieto di prestazione di servizi alla fornitura di software gestionale per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali, fatte salve opportune esenzioni e deroghe.
- (21) Data l'importanza del progetto Paks II per gli interessi dell'Ungheria in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> chiarisce inoltre che le esenzioni e le deroghe di cui al presente regolamento relative ai progetti nucleari per uso civile sono pienamente applicabili a tutti i beni e servizi necessari per tale progetto.

---

<sup>+</sup> GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 15246/23.

- (22) La decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> impone altresì determinati obblighi di segnalazione per il trasferimento di fondi al di fuori dell'Unione effettuato da entità stabilite nell'Unione, comprese le società veicolo, i cui diritti di proprietà appartengono a entità stabilite in Russia, a cittadini russi o a persone fisiche residenti in Russia.
- (23) Inoltre, la decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> impone agli esportatori di vietare per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia di beni e tecnologie sensibili elencati negli allegati XI, XX e XXXV del regolamento n. 833/2014, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012.
- (24) Infine, la decisione (PESC) 2023/...<sup>+</sup> apporta talune modifiche tecniche, fra l'altro sostituendo con deroghe le esenzioni da taluni divieti, aggiungendo esenzioni per l'uso personale, prevedendo obblighi di notifica, aggiungendo riferimenti che in alcuni articoli mancano ma che figurano in articoli analoghi e sopprimendo i riferimenti ai periodi di transizione scaduti e gli altri riferimenti che risultano superflui ai fini della conformità allo scopo di una disposizione specifica. La soppressione dei riferimenti ai periodi di transizione scaduti non produce effetti giuridici sui contratti passati o in corso né sull'applicabilità di tali periodi di transizione.


---

<sup>+</sup> GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 15246/23.

(25) Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) alle lettera (u), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"(u) "settore dell'energia": un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, quale il progetto Paks II, comprende le attività seguenti:";

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

"(z quater) "paese partner per l'importazione di prodotti siderurgici": uno dei paesi indicati nell'allegato XXXVI che applica un regime di misure restrittive sulle importazioni di prodotti siderurgici sostanzialmente equivalente a quello previsto all'articolo 3 octies e un regime di misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalente a quello previsto al medesimo articolo.";

"z quinquies) "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

- ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
- iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
- iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
- v) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
- vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e
- vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie.";

2) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, quali il progetto Paks II, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;"

3) all'articolo 2 bis, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, quali il progetto Paks II, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;"

4) all'articolo 3, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Fino al ... [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] i divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per le attività che svolge al di fuori del settore energetico in Russia.";

5. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura, dopo il ... [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per le attività che svolge al di fuori del settore energetico in Russia.";

5) all'articolo 3 bis, è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività ivi richiamata dopo aver accertato che, in conformità dell'articolo 5 bis bis, paragrafo 3, lettera b), tale attività è necessaria per garantire il funzionamento di un progetto offshore in acque profonde relativo al gas nel Mar Mediterraneo in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'elenco di cui all'allegato XIX era azionista di minoranza prima del 31 ottobre 2017 e rimane tale, a condizione che il progetto sia sotto il controllo o la gestione, esclusivi o congiunti, di una persona giuridica registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro.";

6) all'articolo 3 quater, i paragrafi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater sono soppressi;

7) all'articolo 3 sexies bis, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dal seguente:

"d) il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili, quali il progetto Paks II.";

8) l'articolo 3 octies è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII; per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui ai codici NC 7207 11 , 7207 12 10 o 7224 90, il divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2028 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90.

Ai fini dell'applicazione della presente lettera, all'atto dell'importazione l'importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo, salvo se il prodotto è importato da uno dei paesi partner per l'importazione di prodotti siderurgici elencati nell'allegato XXXVI.";

- b) al paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:
- "c) 3 185 719 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025;
  - d) 2 998 324 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026.;
  - e) 2 623 534 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2026 e il 30 settembre 2027;
  - f) 2 061 348 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2027 e il 30 settembre 2028.";
- c) al paragrafo 5 bis sono aggiunte le lettere seguenti:
- "c) 124 956 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025;
  - d) 117 606 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026;
  - e) 102 905 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2026 e il 30 settembre 2027;
  - f) 80 854 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2027 e il 30 settembre 2028.";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XVII alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari, civili quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.";

9) all'articolo 3 nonies il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.";

10) l'articolo 3 decies, è così modificato:

a) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"3 bis bis. Le autorità competenti di uno Stato membro possono consentire l'importazione di beni destinati all'uso strettamente personale da parte di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro familiari più stretti e limitatamente agli effetti personali appartenenti a tali persone e che sono manifestamente non destinati alla vendita.

3 bis ter. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'ingresso nell'Unione di un veicolo che rientri nel codice NC 8703 non destinato alla vendita e appartenente a un cittadino di uno Stato membro o un suo familiare più stretto che è residente in Russia ed entra nell'Unione alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale.

3 bis quater. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'ingresso nell'unione di autoveicoli che rientrano nel codice NC 8703, a condizione che dispongano di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e siano necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ovvero per l'uso personale da parte del loro personale e dei loro familiari più stretti.

3 bis quinquies. Il divieto di cui al paragrafo 1 non osta a che i veicoli già presenti nel territorio dell'Unione al ... [data di entrata in vigore] siano immatricolati in uno Stato membro.

3 quater bis. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 e 7608, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al ... [tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], di contratti conclusi prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3 quater ter. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 e 7202, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], di contratti conclusi prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3 quater quater. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7201, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria delle seguenti quantità di beni:

- a) 1 140 000 tonnellate metriche tra il ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] e il 31 dicembre 2024;
- b) 700 000 tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

3 quater quinquies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7203, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle quantità di beni seguenti:

- a) 1 140 836 tonnellate metriche tra il ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo ] e il 31 dicembre 2024;
- b) 651 906 tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;"

b) il paragrafo 3 quater è sostituito dal seguente:

"3 quater. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXI o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.";

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quinquies bis e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.";

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 quater e 3 sexies entro due settimane dal rilascio.";

11) l'articolo 3 duodecies è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe elencati nell'allegato XXIII, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. È vietato il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XXXVII esportati dall'Unione.";

c) i paragrafi 3, 3 bis e 3 ter sono soppressi;

d) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"3 bis bis. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell'allegato XXIII bis, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al ... [tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], di contratti conclusi prima del ... [tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3 bis ter. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell'allegato XXIII ter, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], di contratti conclusi prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.";

- e) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- "c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.";
- f) è inserito il paragrafo seguente:
- "5 quater. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e tecnologie in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe, elencati nell'allegato XXXVII, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui ai paragrafi 5 e 5 ter.";
- g) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
- "7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater entro due settimane dal rilascio.";

12) l'articolo 3 terdecies è così modificato:

a) i paragrafi 3 e 3 bis sono soppressi;

b) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) salvo se vietati altrimenti, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro;"

13) l'articolo 3 quaterdecies è così modificato:

a) al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"6. A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2024 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto, che rientra nel codice NC 2710 19 71, originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:"

b) al paragrafo 8, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2024 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in Cechia, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2024 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.";

14) l'articolo quindicesimo è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

"6 bis. In applicazione del paragrafo 4 e del paragrafo 6, lettera a), per il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi elencati nell'allegato XXV caricati a partire dal ... [due mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] i fornitori di servizi che non hanno accesso al prezzo di acquisto al barile fissato nell'allegato XXVIII per tali prodotti raccolgono informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori quali fornite dagli operatori più a monte nella catena di approvvigionamento del commercio del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi. Tali informazioni dettagliate sui prezzi sono fornite alle controparti e alle autorità competenti, su loro richiesta, ai fini della verifica della conformità al presente articolo.";

b) il paragrafo 8 è soppresso;

15) sono inseriti gli articoli seguenti:

*"Articolo 3 quindicesimo bis*

Per favorire l'attuazione e l'applicazione degli articoli 3 quaterdecimo e 3 quindicesimo, la Commissione e gli Stati membri si scambiano periodicamente informazioni al fine di agevolare l'individuazione delle navi e dei soggetti problematici che, nel trasportare petrolio greggio e prodotti petroliferi russi, si dedicano a una o più pratiche ingannevoli.

Le informazioni ricevute conformemente al presente articolo possono essere usate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

*Articolo 3 septdecies*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXXVIII A, parti A, B e C, originari della Russia o dalla Russia esportati nell'Unione o in qualsiasi paese terzo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXXVIII A, parti A, B e C, transitati attraverso il territorio della Russia, quale ne sia l'origine.
3. A decorrere dal 1° marzo 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXXVIII, parte A, trasformati in un paese terzo, costituiti da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 1,0 carati cadauno.

4. A decorrere dal 1° settembre 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXXVIII, parti A, B e C, trasformati in un paese terzo, costituiti da o che contengono diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno.
5. È vietato:
- a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi da 1 a 4, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui ai paragrafi da 1 a 4, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni;
  - b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi da 1 a 4, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui ai paragrafi da 1 a 4, per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.
6. I divieti di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai beni elencati nell'allegato XXXVIII A, parte C, destinati all'uso personale di persone fisiche che viaggiano verso l'Unione o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.
8. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell'Unione sono presentati senza ritiro, unitamente alla documentazione che ne attesta l'origine, all'autorità specificata nell'allegato XXXVIII B per la verifica. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione garantisce la loro presentazione all'autorità specificata nell'allegato XXXVIII B. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all'arrivo di tali beni presso l'autorità specificata nell'allegato XXXVIII B. L'importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione.
9. Tutte le verifiche richieste a norma del paragrafo 8 sono effettuate conformemente alle norme e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio\*, che si applica *mutatis mutandis*.
10. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell'importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

A decorrere dal 1° settembre 2024 le prove basate sulla tracciabilità comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia.

*Articolo 3 octodecies*

1. Ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell'Unione è vietato vendere, direttamente o indirettamente, navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, anche non originarie dell'Unione, o altrimenti trasferirne la proprietà, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita di navi cisterna classificate con codice SA ex 8901 20, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, o altrimenti trasferirne la proprietà.

3. Nel decidere se rilasciare o no l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti evitano di rilasciare l'autorizzazione di vendita o di altro trasferimento di proprietà a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia, se hanno fondati motivi di ritenere che la nave cisterna possa essere impiegata per trasportare, o essere riesportata per trasportare, petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia per essere importati nell'Unione in violazione dell'articolo 3 quaterdecies o per essere importati in paesi terzi a un prezzo di acquisto al barile superiore al prezzo stabilito nell'allegato XXVIII.
  
4. La vendita o altro accordo che comporta un trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, persone fisiche residenti in uno Stato membro e persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione, verso qualsiasi paese terzo di navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, ad eccezione di una vendita o altro trasferimento di proprietà proibiti a norma del paragrafo 1, è notificata immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di cui il proprietario della nave cisterna è cittadino o in cui risiede o è stabilito.

La notifica all'autorità competente contiene almeno le informazioni seguenti:  
l'identità del venditore e dell'acquirente e, se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell'acquirente, compresi la partecipazione azionaria e la gestione, il numero di identificazione IMO della nave cisterna; e l'indicativo di chiamata della nave cisterna.

5. Le vendite o altro trasferimento di proprietà di qualsiasi bene di cui ai paragrafi 1 e 4 effettuate dopo il 5 dicembre 2022 e prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] sono notificati alle autorità competenti prima del ... [due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].
6. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 e di tutte le notifiche trasmesse a norma dei paragrafi 4 e 5 entro due settimane dall'autorizzazione o dalla notifica.

---

\* Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28).”;

16) all'articolo 5, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

- "6. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare:
- i) nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 o 3, dopo il 12 settembre 2014 e fino al 26 febbraio 2022; o
  - ii) qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dopo il 26 febbraio 2022.

Il divieto non si applica:

- a) ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione, a condizione che l'autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data del prestito o del credito; né
  - b) ai prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà appartengono per oltre il 50 % a un'entità di cui all'allegato III, a condizione che l'autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data del prestito o del credito.
7. Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati in virtù di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
    - i) siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; e
    - ii) non siano stati modificati in tale data o in data successiva;

- b) prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;
- c) all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti di cui al presente regolamento allora vigenti; e
- d) l'autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data dell'utilizzo o dell'esborso.

I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.";

17) all'articolo 5 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 dopo il 23 febbraio 2022.

Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione, a condizione che l'autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data del prestito o del credito.

3. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati in virtù di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

i) siano stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e

ii) non siano stati modificati in tale data o in data successiva;

- b) prima del 23 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto; e
- c) l'autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data dell'utilizzo o dell'esborso.

I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.";

18) l'articolo 5 bis bis è così modificato:

- a) i paragrafi 2, 2 ter e 2 quinquies sono soppressi;
- b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:  
  
"Salvo se vietati altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:";
- c) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:  
  
"d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2024, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;"

- d) al paragrafo 3, la lettera h) è soppressa;
- e) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

"3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2024 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.";

19) l'articolo 5 ter è così modificato:

- a) è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. A decorrere dal ... [30 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] è vietato permettere che cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di cui al paragrafo 2, ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.";

20) all'articolo 5 duodecies, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;"

21) all'articolo 5 terdecies, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;"

22) l'articolo 5 quindicies è così modificato:

a) al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“2 bis. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti.”;

b) è inserito il paragrafo seguente:

“2 ter. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell'allegato XXXIX ai soggetti seguenti:

- a) governo russo; o
- b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.”;

c) i paragrafi 3, 4 e 4 bis sono soppressi;

d) è inserito il paragrafo seguente:

“3 bis. È vietato:

- a) prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;
- b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.”;

e) è inserito il paragrafo seguente:

"4 ter. Il paragrafo 2 ter non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di software strettamente necessari per la cessazione entro il ... [tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.";

f) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Fino al ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] i paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.";

g) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. I paragrafi 2, 2 bis e 2 ter non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.";

h) il paragrafo 9 è soppresso;

i) è inserito il paragrafo seguente:

"9 ter. In deroga al paragrafo 2 ter, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per il contributo di cittadini russi a progetti di open source internazionali.";

j) il paragrafo 10 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"10. In deroga ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 3 bis, le autorità competenti possono autorizzare vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi di cui ai detti paragrafi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:";

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;"

c) è aggiunta la lettera seguente:

"h) l'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.";

k) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 9 bis, 9 ter e 10 entro due settimane dal rilascio.";

23) all'articolo 5 septdecies, il paragrafo 2 è soppresso;

24) è inserito l'articolo 5 novodecies seguente:

*"Articolo 5 novodecies*

1. Le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40 % da:

- a) una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia; o
- b) un cittadino russo;
- c) una persona fisica residente in Russia,

a decorrere dal 1o maggio 2024, notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, qualsiasi trasferimento di fondi superiore a 100 000 EUR verso l'esterno dell'Unione che hanno effettuato nel corso di tale trimestre, direttamente o indirettamente, in una o più operazioni.

2. Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi e finanziari, a decorrere dal 1° luglio 2024, comunicano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono situati, entro due settimane dalla fine di ogni semestre, le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi verso l'esterno dell'Unione il cui importo cumulativo, nel corso di tale semestre, è superiore a 100 000 EUR avviati, direttamente o indirettamente, per le persone giuridiche, le entità e gli organismi di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri valutano le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 per individuare le operazioni, le entità e i settori di attività che presentano un grave rischio di violazione o elusione del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014\* o (UE) 2022/263\*\* del Consiglio o delle decisioni 2014/145/PESC\*\*\*, 2014/386/PESC\*\*\*\*, 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266\*\*\*\*\* del Consiglio o un grave rischio di uso dei fondi per fini incompatibili con i suddetti regolamenti e le suddette decisioni, e si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle loro conclusioni.
4. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri a norma del paragrafo 3, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure di cui al presente articolo entro il ... [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

---

\* Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9).

\*\* Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77).

\*\*\* Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

\*\*\*\* Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).

\*\*\*\*\* Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).";

25) l'articolo 6 ter è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Ai fini del paragrafo 1, le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti coperte da riservatezza comprendono quelle relative alla consulenza legale fornita da altri professionisti certificati autorizzati a norma del diritto nazionale a rappresentare i loro clienti nei procedimenti giudiziari, nella misura in cui tale consulenza legale sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari in corso o futuri.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.";

26) l'articolo 12 ter è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 30 giugno 2024, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:";

b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato II fino al 30 settembre 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi.";

c) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2. In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI fino al 30 giugno 2024 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:";

d) al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2 bis. In deroga all'articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 luglio 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:";

27) l'articolo 12 quinquies è sostituito dal seguente:

*"Articolo 12 quinquies*

I divieti imposti dal presente regolamento non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.";

28) è aggiunto l'articolo seguente:

*"Articolo 12 octies*

1. All'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII, di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, a decorrere dal ... [tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.
2. Il paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] fino al ... [dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.

3. In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
4. Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.
5. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.";

- 29) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 30) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 31) l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 32) l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- 33) l'allegato XXIX è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
- 34) sono inseriti gli allegati XXIII bis e XXIII ter conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
- 35) è aggiunto l'allegato XXXVI conformemente all'allegato VII del presente regolamento;

- 36) è aggiunto l'allegato XXXVII conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;
- 37) sono aggiunti gli allegati XXXVIII A e XXXVIII B conformemente all'allegato IX del presente regolamento;
- 38) è aggiunto l'allegato XXXIX conformemente all'allegato X del presente regolamento;
- 39) è aggiunto l'allegato XL conformemente all'allegato XI del presente regolamento

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

\_\_\_\_\_